

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1992, n. 9

UTILIZZAZIONE, PER INIZIATIVE INTERNAZIONALI DI CARATTERE UMANITARIO E DI COOPERAZIONE, DEI BENI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI OGGETTO DI INVENTARIAZIONE CANCELLATI DAI RISPETTIVI INVENTARI

(Legge abrogata da art. 15 L.R. 24 giugno 2002, n. 12 a decorrere dall'approvazione del primo programma triennale previsto dall'art. 10 della stessa legge)